



**SPRAR**

Sistema di Protezione  
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO  
DELL'INTERNO

## IL DIRITTO DI ASILO

### PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## PRIMA DI COMINCIARE....

E' bene distinguere le seguenti figure:

**Migrante economico** è lo straniero che decide di cambiare Paese per motivi meramente economici, alla ricerca di migliori condizioni di vita e lavorative

**Richiedente Protezione internazionale** è la persona che, fuori dal proprio Paese d'origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale finché le autorità competenti non decidono in merito alla stessa domanda di protezione

**Titolare di Protezione internazionale** è chi ha ottenuto la protezione dallo stato italiano

# Cronistoria

- 1921 Società delle Nazioni, per il tramite del suo diplomatico Nansen chiarì che la protezione dei rifugiati è un obbligo ineludibile tra stati.
- 1922 Creazione del passaporto Nansen, primo documento internazionale per le persone che hanno bisogno di una forma di protezione
- 1948 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo , contenente il diritto a chiedere asilo dalle persecuzioni
- 1950 Convenzione di Ginevra definisce il concetto di rifugiato
- 1967 Protocollo addizionale alla convenzione di Ginevra

Il quadro normativo che regola la materia del diritto d'asilo è complesso e articolato: si compone di atti relativi alla legislazione internazionale, a quella europea e a quella prodotta dai singoli Stati.

## **IL QUADRO INTERNAZIONALE**

### **la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,**

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è il primo documento che sancisce, a livello mondiale, i diritti fondamentali dell'essere umano.

L' art. 14 stabilisce, infatti, il "diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni".

Ma il primo documento in cui si  
affronta  
in maniera compiuta la questione  
è

la ***Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo  
Status dei  
Rifugiati,***

adottata a Ginevra il 28 luglio 1951

Secondo la Convenzione di Ginevra, può accedere alla procedura di richiesta di asilo politico, qualsiasi straniero che:

***"temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra"***

La Convenzione afferma

***il principio di non refoulement,***

secondo il quale nessuno Stato contraente può espellere in nessun modo un rifugiato verso un territorio dove possa essere perseguitato, dove la sua vita e la sua libertà sarebbero minacciate (art. 33)

La Convenzione mette in rilievo anche la necessità di assicurare ai rifugiati diritti imprescindibili quali:

protezione legale, assistenza sociale  
e sanitaria, diritto al lavoro e all'istruzione, libertà di religione e di  
movimento,  
agevolando il godimento di diritti civili, economici e sociali.

Ancora oggi la Convenzione ed il Protocollo addizionale del 1967 sono ritenuti i due pilastri normativi, a livello internazionale, sui diritti dei rifugiati, e rappresentano, inoltre, gli strumenti essenziali da cui prende le mosse l'attività dell' **Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR/UNHCR)**, agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, istituita nel 1951 e finalizzata alla protezione dei rifugiati sul piano internazionale.

## Diritto di asilo nelle norme comunitarie

- Diritto di asilo è principio generale comunitario:
- vedasi art 18 co.3 della CEDU ( si veda altresì l' art 6 del trattato sull'Unione europea) che prevede il diritto di asilo richiamando la Convenzione di Ginevra

## Origini del diritto d'asilo nel diritto internazionale

- Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo ( 1950)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ( CEDU)
  - art 3 proibizione della tortura, pene o trattamenti inumani e degradanti
  - art 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza
  - art 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

## **Il diritto di asilo nell' UNIONE EUROPEA**

- Il 1999, anno di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam vero cambiamento in materia di immigrazione ed asilo, dal momento che è da qui che consegue il processo di armonizzazione; nella costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

## I fase

consiglio europeo di Tampere viene varato I primo  
programma di lavoro quinquennale in materia di

Libertà

Sicurezza

Giustizia

## II fase

Art 78 Trattato sul buon funzionamento dell'  
unione europea (come inserito dal trattato di  
Lisbona 2009)

a seguire

Consiglio europeo dell'Aja 2004

Consiglio europeo di Stoccolma 2010

A livello di Unione Europea si è intrapreso, da diversi anni, un processo di armonizzazione delle politiche in tema di riconoscimento del diritto d'asilo

1999: il Consiglio europeo di Tampere ribadisce "il rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo" avvalendosi appieno delle possibilità offerte dal trattato di Amsterdam

# Cronistoria sistema comune asilo

1999

Inizio lavori attraverso l'istituzione SECA

1999-2005

I fase standard minimi

2007

Valutazione strumenti I fase

2008-2013

II fase armonizzazione e standard più alti comuni

## Trattato di Lisbona

Il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che ha apportato modifiche molto rilevanti per l'Unione europea, è di fatto la base giuridica per lo sviluppo degli strumenti nel quadro del Sistema Comune Europeo d'asilo (SECA)

- titolo V spazio di libertà sicurezza e giustizia, al capo II si concentra sulle politiche in materia di controlli di frontiera, asilo e immigrazione.
- Art 78: sviluppo della politica comune di asilo

## Art. 78

- All'art. 78 par. 1 TFUE si legge che:

“l'Unione sviluppa una politica comune in materia d'asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status di rifugiato”

## Art 78 trattato di Lisbona

L'art. 78 TFUE (ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2, del TCE) è fatto di tre paragrafi.

### obiettivo

- 」 *"L'Unione sviluppa una **politica comune** in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del **principio di non respingimento**. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti."* (grassetto aggiunto).

- **Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:**

- - a) uno **status uniforme** in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, **valido in tutta l'Unione;**

- b) uno **status uniforme** in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;

- c) un sistema comune volto alla **protezione temporanea** degli sfollati in caso di afflusso massiccio;

- d) **procedure comuni** per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;

- e) criteri e meccanismi di determinazione dello **Stato membro competente** per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;

- f) **norme concernenti le condizioni di accoglienza** dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;

- g) il partenariato e la **cooperazione con paesi terzi** per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea."

## ■ Sistema comune di asilo

### Ambiti fondamentali:

Determinazione dello Stato responsabile dell'esame della domanda (Dublino III)

Norme minime di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale (direttiva 2013/33/UE), termine di recepimento 21 luglio 2015

Norme minime per l'attribuzione della qualifica e contenuto dello status di rifugiato e protezione sussidiaria

Norme minime per la procedura di riconoscimento dello status di protezione internazionale

I pilastro

Dublino III

Regolamento UE n° 118/2014, finalizzato ad aggiornare il precedente Regolamento applicativo (Regolamento CE n° 1560/2003), a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Dublino

Il principio generale alla base del Regolamento Dublino III è che ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade *in primis* sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri

E' introdotto:

Art 5: obbligo per gli Stati di condurre un **colloquio personale al fine di agevolare la procedura Dublino.**

Due i casi in cui gli Stati possono non effettuare il colloquio:

i) il richiedente è **fuggito**;

ii) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'art.4, il richiedente ha **già fornito le informazioni necessarie** per determinare lo Stato competente (ma in tal caso deve essere offerta al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente prima di adottare la decisione di trasferimento). -

## Garanzie per i minori (art. 6),

L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento. È introdotto l'obbligo di nominare un rappresentante del minore non accompagnato che ha accesso a tutti i documenti che riguardano la pratica del minore. Viene introdotto l'obbligo per gli Stati di tenere in debito conto, nel valutare l'interesse superiore del minore, le possibilità di ricongiungimento familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni di sicurezza, l'opinione del minore.

## minore non accompagnato

Competente lo Stato dove si trova legalmente il padre, la madre, o (novità rispetto a Dublino II) un altro adulto responsabile in base alla legge o alla prassi dello Stato in cui si trova l'adulto, o un fratello (o sorella), o un parente (se viene accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui). Nel caso in cui siano più d'uno gli Stati in cui soggiornano queste persone, lo Stato competente si determina sulla base dell'interesse superiore del minore.

In mancanza di familiari, fratelli, parenti, è competente lo Stato **dove il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione.**

# Quale lo stato competente per l'esame della domanda

Lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello nel quale si trova legalmente un suo familiare:

- il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto o (art 2. g) Regolamento Dublino
- fratello;
- parente: la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale (art 2. h) Regolamento Dublino) purché questo sia nell'interesse superiore del minore stesso ex art. 6:
  - a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
  - b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
  - c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
  - d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

# Procedura

La Questura segnala in modo automatizzato all'Unità Dublino Italiana la richiesta di protezione del Minore con parente \ familiare legalmente presente in altro Paese Europeo.

Entro 3 mesi dalla richiesta d'asilo l'Unità Dublino italiana invia una richiesta di presa in carico all'Unità Dublino del paese in cui si trova il presunto parente del Minore, assieme alla documentazione raccolta a supporto di tale richiesta.

**NB.: Le impronte devono essere prese in presenza del tutore.** L'Unità Dublino dello Stato membro interpellato verifica l'identità' di tale parente e la sua idoneità a farsi carico del Minore, e da' una risposta entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta.

L'Unità Dublino interpellata può chiedere all'Unità Dublino italiana di chiedere ulteriori elementi supplementari comprovanti il legame di parentela fra il Minore e il presunto parente (elementi di prova/prove indiziarie).

# L'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO DUBLINO

## importante

L'articolo 17 del Regolamento Dublino prevede la possibilità' di richiedere ad un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16.

Attenzione:

ricordare che si tratta di una clausola discrezionale, che non vincola lo Stato Membro che riceve tale richiesta a rispondere positivamente, neanche qualora venisse provato tanto il legame di parentela quanto l' idoneità del parente a prendersi cura del minore.

## Riunificazioni familiari

### Familiari beneficiari di protezione internazionale

E' competente lo Stato dove si trova un familiare che abbia ottenuto una protezione internazionale, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine. Il nuovo Regolamento aggiunge la necessità che il desiderio in tal senso degli interessati sia espresso per iscritto.

### Familiari richiedenti protezione internazionale

E' competente lo Stato dove si trova un familiare che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora presa una prima decisione di merito. Il nuovo Regolamento aggiunge la necessità che il desiderio in tal senso degli interessati sia espresso per iscritto.

## Procedura familiare

Quando diversi familiari o (novità di Dublino III) *fratelli minori non coniugati* presentano domande di protezione internazionale congiuntamente o comunque in date sufficientemente ravvicinate, nel caso in cui l'applicazione dei criteri porterebbe ad esaminarle separatamente, è competente per l'esame delle domande di tutti i familiari o fratelli minori non coniugati **lo Stato che sarebbe competente per la maggior parte di esse** o, in mancanza, quello competente per l'esame della domanda del richiedente più anziano.

## Ingresso \ soggiorno

Accertato "che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente". La responsabilità **cessa 12 mesi dopo l'attraversamento clandestino della frontiera.**

Quando non è (o non è più) possibile attribuire la competenza in base a quanto detto sopra, ma è accertato che il richiedente – entrato illegalmente o di cui non si possano accertare le circostanze dell'ingresso – **ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi** in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, tale Stato membro è competente.

Nel caso in cui il richiedente abbia soggiornato per almeno 5 mesi **in più** di uno Stato membro, è competente quello in cui ciò è avvenuto più di recente.

Qual è lo Stato competente a ricongiungere

parola chiave: residenza legale

Nel caso in cui il richiedente e il figlio, fratello (o sorella) o genitore risiedano in Stati diversi: quello dove risiede legalmente uno di questi ultimi, a meno che la salute del richiedente non gli impedisca, per un periodo di tempo significativo, di recarsi indetto Stato. In tal caso, la competenza è dello Stato dove si trova il richiedente. Tale Stato però **non sarà in tal caso obbligato** a condurre il figlio, fratello (o sorella) o genitore del richiedente nel suo territorio.

E' introdotto il requisito della **residenza legale** del figlio, fratello (o sorella) o genitore in uno degli Stati membri, nonché la condizione che la persona che si fa carico dell'altra sia "*in grado di fornire assistenza*".

Gli interessati debbono esprimere tale desiderio per iscritto.

## CLAUSOLA UMANITARIA

Qualsiasi Stato può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal regolamento, **procedere al ricongiungimento** dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali.

Dublino III **specifica** chi può essere considerata persona a carico (o che si fa carico) del richiedente: figlio, fratello (o sorella) o genitore, sempre a condizione (questa invece già contenuta in Dublino II) che i legami familiari esistessero nel Paese di origine.

## clausola di sovranità

ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda [..] anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento

Ovvero

prima che sia presa una decisione nel merito, chiedere a un altro Stato "di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento **di persone legate** da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente".

Lo stato entro due mesi può rifiutare, motivando

Presso la Direzione Generale dei Servizi Civili del  
Ministero degli Interni è istituito un apposito  
organo esaminatore denominato

Unità Dublino

## II pilastro :

- la Direttiva 2003/9/CE– sulle norme minime di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 140/2005: diritto all'accoglienza, possibilità di lavorare per i richiedenti, categorie vulnerabili
- nuova Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE)

## Decreto legislativo 142

Il decreto legislativo del 18 agosto del 2015 l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2013\33\UE sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ( rifusione della direttiva 2003\9\CE), abrogando il decreto legislativo 140\2005

### III pilastro

- la Direttiva 2004/83/CE norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale- cd. DIRETTIVA QUALIFICHE, recepita in Italia dal D.lgs. N. 251/2007 introduce:
  - agente di persecuzione non statale
  - persecuzione fondata sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale
  - protezione sussidiaria
- d.lgs 18\2014 ( recepimento direttiva 2011\95 UE rifiuta)

segue

direttiva europea 2011\95\UE recepita dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n.18 recante le norme sull'attribuzione a cittadini apolidi o di paesi terzi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale , uniformando lo status di protezione internazionale.

## IV pilastro

la Direttiva 2005/85/CE norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, la cd. DIRETTIVA PROCEDURE recepita in Italia dal D.lgs. N. 25/2008 (DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013)

favorisce l'adozione di procedure efficienti e rapide per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato ed evita spostamenti di richiedenti asilo tra Paesi membri dovuti ai diversi sistemi normativi

## Decreto legislativo 142

Il decreto legislativo del 18 agosto del 2015 l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2013\32\UE sulle norme relative alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( rifusione della direttiva 2005\85\CE)

## La Direttiva 2001/55/CE

La Direttiva sulla protezione temporanea di sfollati stabilisce **standard minimi per la concessione della protezione temporanea** in caso di afflusso massiccio di sfollati nonché la **promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri** che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza.

L'ambito di applicazione *ratione personae* è stretto: deve trattarsi di stranieri che **hanno dovuto abbandonare il proprio Paese o sono stati evacuati e non possono essere rimpatriati in condizioni stabili e sicure a causa della situazione nel Paese stesso**. La definizione di "sfollati" contenuta nella Direttiva elenca due esempi:

- i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
- ii) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni.

## La Direttiva 2001/55/CE

Contiene un capo dedicato alla **Solidarietà**, che non si limita al Fondo europeo per i rifugiati, ma obbliga gli Stati membri ad indicare la propria capacità di accoglienza e a **cooperare tra loro per il trasferimento della residenza delle persone da uno Stato all'altro** (con il consenso delle persone interessate), con il conseguente trasferimento dell'obbligo di protezione al secondo Stato membro.

Il meccanismo previsto dalla Direttiva sulla protezione temporanea non è finora **mai stato attivato**, benché richieste in tal senso siano state avanzate dal governo italiano durante gli arrivi via mare di persone provenienti dalla Tunisia, nei primi mesi del 2011.

## Direttiva 2003/109/CE

D.lgs n. 12 del 13 febbraio 2014 (GU Serie Generale n.45 del 24-2-2014) operativo dall'11 marzo, recependo la direttiva europea offre la possibilità, per i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria), **di chiedere** il rilascio del permesso di lungo periodo di durata illimitata, consentendo la possibilità di circolazione ed di soggiorno in altri Stati europei a seconda delle condizioni previste da quest'ultimi. La modifica agli articoli artt 9. e 9 bis del Testo Unico sull'Immigrazione introduce la possibilità per i titolari di protezione internazionale di essere **esonerati** dal superamento del test di lingua e dalla dimostrazione del possesso di un alloggio idoneo, ma avranno **la necessità di dimostrare un reddito annuo** almeno pari all'importo dell'assegno sociale e soprattutto un soggiorno in Italia quinquennale.

## Direttiva 2003/109/CE

E' necessario ricordare che computo dei cinque anni di soggiorno è da intendersi a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Per alcune categorie, ovvero quelle vulnerabili, come minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, concorrerà alla dimostrazione di un reddito sufficiente, anche un alloggio concesso a fini assistenziali o caritatevoli, per la misura massima del 15%.

Cosa e' la legge di delegazione europea?

- Molto importante ( legge di delegazione europea)

- la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 7 che hanno delegato il Governo a recepire la direttiva 2011/95/UE;



- La legge comunitaria annuale prevista dalla [legge n. 11 del 2005](#) è infatti sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

## Nello specifico relativamente alla legge di delegazione europea ...

approvazione definitiva della legge di delegazione europea 2013 che include norme per la trasposizione nell'ordinamento italiano di rilevanti Direttive dell'Unione Europea sull'asilo e sulla tratta degli esseri umani;

recepimento della direttiva che estende ai beneficiari di protezione internazionale il permesso di soggiorno Ue per lungo residenti;

in relazione alla trasposizione della direttiva 'qualifiche', i beneficiari di protezione sussidiaria saranno equiparati ai rifugiati nella procedura per il ricongiungimento familiare.

Su questioni attinenti all'immigrazione e all'asilo, il Governo presenta diversi schemi di decreti legislativi attuativi di direttive europee, che trasmette al Parlamento per la raccolta dei relativi pareri prima della loro definitiva approvazione.

Si tratta di testi che riguardano in particolare il recepimento di importanti Direttive europee che il Governo intende attuare prima possibile al fine di "recuperare, almeno in parte, i ritardi accumulati nella scorsa legislatura con la mancata approvazione delle leggi comunitarie per gli anni 2011 e 2012, ritardi che manifestano ora i loro effetti con l'apertura di numerose nuove procedure di infrazione, determinate dal mancato recepimento di direttive. Ad ulteriori esigenze di adeguamento risponde l'impegno del Governo alla presentazione del disegno di legge di delegazione europea , come anche di una nuova legge europea ".

La legge comunitaria procedere al recepimento sia mediante la modifica normativa diretta, sia attraverso l'attribuzione al Governo di una serie di deleghe per predisporre decreti legislativi di recepimento delle direttive europee

ovvero

la **legge di delegazione europea**, da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, concernente *solo deleghe legislative e autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare*;

la **legge europea**, eventuale (pertanto, non è indicato un termine specifico di presentazione) e da presentare al Parlamento anche disgiuntamente rispetto alla legge di delegazione europea, che riguarda disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'Unione e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo

**Mentre all'interno della legge europea** sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di **procedure di infrazione** o di **procedure di pre-infrazione** (avviate tramite il sistema di comunicazione c.d. "EU Pilot", lo strumento di pre-contenzioso utilizzato dalla Commissione europea al fine di assicurare la corretta applicazione della **legislazione UE** e prevenire possibili procedure d'infrazione).

# **Il diritto di asilo nell'ORDINAMENTO**

## **ITALIANO**

### **LEGGE ORGANICA**

L'Italia è l'unico Paese dell'Unione Europea nel quale una materia rilevante come quella del diritto d'asilo non sia ancora disciplinata in maniera organica.

Questo avviene malgrado la **Costituzione italiana all' art. 10 co. 3 del 1948** preveda che:

allo straniero al quale sia "impedito di esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana" venga concesso "diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

## Orientamenti

Nelle prime pronunce delle Sezioni Unite, è stata riconosciuta la dignità di **diritto soggettivo perfetto all'asilo costituzionale** (Sez. Un., n. 4674 del 1997, Rv. 504706 e n. 907 del 1999, Rv. 532296).

In una seconda fase, nella vigenza di un regime giuridico che riconosceva esclusivamente lo status del rifugiato politico, la Corte ha adottato un orientamento molto restrittivo, attribuendo all'asilo costituzionale l'esclusiva funzione di consentire la permanenza temporanea dello straniero al solo fine di procedere all'accertamento giurisdizionale delle condizioni per il rifugio (Sez. 1, n. 18940 del 2006, Rv. 591592).

## **Ordinanza 10686 del 26 giugno 2012 della corte di cassazione**

(...) il diritto di asilo è oggi interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 251 del 2007 (adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE) e dell'art. 5 c. 6 del T.U. approvato con d.lgs. 286 del 1998, sì ch  non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale.

## Secondo questo orientamento

- il **diritto di asilo** è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario

La prima legge a disciplinare  
il diritto di asilo è stata la cd. legge Martelli (L. 39/1990),  
di cui è ancora in vigore solo **l'articolo 1 *sexies e septies***  
modificato successivamente dalla legge Bossi-  
Fini (L. 189/2002)

Nel 1998 la legge n. 40 del 6 marzo, nota come Legge Turco-Napolitano, si propone di regolare organicamente l'intera materia dell'immigrazione dall'estero, nasce così il **D. Lgs. 286/1998**, contenente il **Testo Unico sull'immigrazione** (e il relativo regolamento di attuazione DPR 394/1999)

Nel 2002 viene emanata la Legge 189/2002, **cd. Bossi-Fini**, che modifica il Testo unico sull'immigrazione, riprende ed integra l'art. 1 della legge n. 39/1990, introducendo, agli artt. 31 e 32, sostanziali elementi di novità, in particolare:

— il Sistema di protezione

per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) – coordinato dal Servizio Centrale, attivato dal Ministero dell'Interno ed affidato all'ANCI– ed il Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA)

- sette Commissioni Territoriali (attualmente sono oltre 40 comprese le sezioni), la Commissione Nazionale e la sua Sezione speciale, detta "Stralcio" (ormai sciolta) per le domande presentate prima del 21 aprile 2005

A tra poco